

Presidente

#### DELIBERA N. 489 DEL 29 maggio 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dall'Associazione sportiva dilettantistica Readygo Sport e cultura – Affidamento della gestione dei centri sportivi municipali del Municipio XII di Roma Capitale – quadriennio 2018-2022 - S.A.: Roma Capitale

PREC 55/19/S

#### Considerato in fatto

Con istanza acquisita al prot. n. 11708 del 12 febbraio 2019 l'Associazione sportiva dilettantistica Readygo Sport e cultura (Ass. Readygo) ha sollevato una serie di eccezioni in merito alla procedura di gara in oggetto, domandandone l'annullamento e la sua riedizione.

Le doglianze attengono, per lo più, alle clausole del bando relative alla valutazione dell'offerta tecnica: l'istante lamenta l'assenza della previsione di subcriteri e le modalità di attribuzione del punteggio, consistenti nella mera assegnazione di un numero; rileva, inoltre, la presunta violazione del principio della collegialità del voto, avendo ciascun Commissario attribuito, in relazione a ciascun parametro di valutazione, lo stesso identico punteggio alle offerte dei concorrenti.

Contesta ancora che la Commissione non avrebbe compiuto alcuna valutazione in merito al criterio dell'integrazione del progetto tecnico con l'offerta didattica dell'istituto e che, nonostante uno dei parametri di valutazione riguardasse la coerenza del progetto tecnico con la programmazione e/o i bisogni del Municipio XII, in nessuna parte dell'avviso o *per relationem* era possibile conoscere quale fosse la programmazione municipale, con impossibilità per gli operatori di formulare un'offerta tecnica adeguata.

L'istante rileva, poi, l'illegittima composizione della Commissione giudicatrice e contesta la richiesta di presentazione dell'offerta economica, in quanto contrastante con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2018, che, disciplinando la materia dei centri Sportivi Municipali, esclude per essi quals iasi intento remunerativo, nonché con l'art. 30 del D.lgs. 50/2016.

In ultimo l'Ass. Readygo chiede di sapere se sia conforme al disciplinare di gara, che richiedeva la presentazione della copia dell'atto di nomina del legale rappresentante e degli organi direttivi in corso di validità, la presentazione della dichiarazione del legale rappresentante relativa alla composizione della compagine dell'associazione.

Con nota prot. n. 37841 del 13 maggio 2019 è stata avviata l'istruttoria e sono pervenute memorie e documentazione.

#### Ritenuto in diritto

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai costante, l'interesse strumentale alla riedizione dell'intera procedura di gara non può prescindere dalla cd. prova di resistenza, per superare la quale l'istante, nel sottoporre a critica l'operato della commissione di gara, deve esplicitare le caratteristiche della propria offerta, raffrontarle con quelle dei concorrenti e dimostrare che avrebbe meritato un punteggio più alto o una valutazione comparativamente migliore ovvero che l'offerta tecnica



Presidente

dell'aggiudicataria ha ottenuto un punteggio troppo elevato, al punto da poter conseguire il risultato sperato attraverso il corretto svolgimento delle operazioni di gara (Cons. Stato Sez. III, 7 marzo 2016, n. 921; Cons. Stato, Ad. Plen. N. 4/2011, Cons. Stato, sez. III, n. 2078/2012, V nn. 3084 e 1928/2011 e 6406/2009, VI n. 7300/2010 e 4326/2008). In altri termini, l'istante deve sempre dimostrare che l'illegittimità denunciata – in astratto compatibile con l'annullamento dell'intera procedura di gara – ha recato una lesione concreta ed attuale ad un suo interesse meritevole di tutela, in modo tale che, ripetendo correttamente la serie procedimentale, il concorrente possa effettivamente conseguire il bene sperato.

Nel caso di specie, detta prova di resistenza non è stata fornita: da un lato, l'associazione istante ha ottenuto il massimo punteggio in relazione all'offerta tecnica presentata e, pertanto, un'eventuale rivalutazione della stessa a seguito della rinnovazione della procedura di gara non potrebbe recargli alcun vantaggio concreto; dall'altro, non vengono mosse contestazioni in merito al punteggio assegnato all'offerta tecnica dell'aggiudicataria. Non vi sono, pertanto, lesioni concrete subite per effetto delle illegittimità denunciate, perlomeno con riferimento ai vizi concernenti la completezza e chiarezza della disciplina di gara e le operazioni/valutazioni della Commissione giudicatrice. Tanto sembrerebbe sufficiente a ritenere inammissibili dette eccezioni; le stesse appaiono, in ogni caso, infondate nel merito.

Intanto, in via di fatto pare possibile affermare che il conseguimento del massimo punteggio in relazione all'offerta tecnica presentata è la prova più evidente che gli elementi di valutazione della stessa sono stati adeguatamente compresi e rispettati dall'associazione istante; per le medesime ragioni deve essere stata adeguatamente conosciuta la programmazione e/o dei bisogni del Municipio XII ai fini della redazione del progetto tecnico-organizzativo presentato.

Per quanto concerne la mancata previsione di subcriteri di valutazione dell'offerta tecnica che, secondo l'istante, si sarebbe resa necessaria alla luce della presenza, all'interno dei singoli criteri, di elementi di valutazione spesso disomogenei tra di loro, se in linea generale la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la loro previsione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ai sensi dell'art. 95, comma 8 del d.lgs. 50/2016, nondimeno nel caso di specie il bando di gara prevedeva, con riferimento all'unico parametro oggetto di valutazione discrezionale - A Progetto tecnico organizzativo - l'elencazione di vari subcriteri; pertanto, detta eccezione appare infondata.

Analogamente è da dirsi con riferimento alla contestazione circa le modalità di attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica (consistenti nell'indicazione di un numero non accompagnato da ulteriori motivazioni); infatti, è opinione unanime in giurisprudenza che il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una motivazione sufficiente ed adeguata, purchè siano stati prefissati criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4698; n. 4438/2017 e 5717/2015) e che i relativi giudizi espressi dalla Commissione di gara, da intendersi afferenti al perimetro della discrezionalità tecnica ad essa riservata, possono essere giudicati illegittimi solo se affetti da vizi di manifesta irragionevolezza o di macroscopica erroneità (cfr. ex multis Cons, St., sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468).



# Presidente

Nel caso di specie, il bando di gara ha dettagliato i criteri di attribuzione del punteggio tecnico (per il quale erano previsti max 60 p.ti), suddividendoli in 2 macroelementi (progetto tecnico organizzativo e curriculum) ed individuando per il primo 5 subcriteri e per il secondo 6 subcriteri, in tal modo escludendo la possibilità di qualsiasi arbitrio da parte della commissione valutatrice.

Ancora, è da rilevare, sul punto, come il disciplinare di gara abbia regolamentato anche l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della commissione di gara, predisponendo la seguente scala di valutazione: piena rispondenza agli elementi richiesti dal criterio/subcriterio, punti 1 - 0,75; mediamente rispondente agli elementi richiesti dal criterio/subcriterio, punti 0,74-0,50; scarsamente rispondente agli elementi richiesti dal criterio/subcriterio, punti 0,49-0,25; rispondenza non adeguata, punti 0,24-0.

Peraltro, è da rilevare come l'istante non contesti in alcun modo i giudizi di merito espressi dalla Commissione.

Neppure pare integrata, nel caso di specie, la paventata violazione del principio della collegialità del voto: va evidenziato, infatti, che la riferibilità individuale dell'attività valutativa non può intendersi smentita dalla uniformità dei punteggi assegnati dai commissari, posto che l'identità delle valutazioni non può ritenersi, di per sé (e in difetto di altri concordanti indizi), un indice univocamente significativo del carattere collegiale dello scrutinio della qualità dell'offerta tecnica (Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2015, n. 5717; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428; TAR Lazio, sez. I quater, n. 8243/2016).

Per quanto concerne la presunta illegittima composizione della Commissione di gara, si richiamano le osservazioni svolte in via preliminare sul mancato superamento della cd. prova di resistenza. Invero, l'istante non ha in alcun modo dimostrato di aver subito lesioni concrete per effetto dell'assenza di commissari aventi specifica competenza nel settore oggetto della gara, non contesta lo svolgimento delle operazioni di gara, il punteggio tecnico attribuito all'offerta da lui presentata ovvero a quella presentata dall'associazione aggiudicataria. Pertanto, un'eventuale ri-valutazione dell'offerta da parte di una diversa - e competente – Commissione giudicatrice non potrebbe recargli alcuna utilità concreta; anzi, avendo conseguito il massimo del punteggio previsto dal disciplinare di gara in relazione al criterio discrezionale del progetto tecnico-organizzativo, l'istante non potrebbe che correre il rischio di vedersi attribuito un punteggio inferiore. Appare dirimente il richiamo a quell'orientamento giurisprudenziale che sottolinea come, anche ove siano dedotti vizi di legittimità della nomina della Commissione, l'interesse strumentale alla riedizione della gara rimane subordinato al presupposto che vi siano, in concreto, ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 2 marzo 2018, n. 2399; T.A.R. Veneto, sez. I, 15 febbraio 2019, n. 207).

L'unica eccezione che, qualora accolta, potrebbe recare un effettivo vantaggio all'istante è quella che concerne la presunta illegittima richiesta di presentazione dell'offerta economica da parte dei partecipanti alla gara. Tuttavia, anche tale eccezione appare infondata.

Invero, posto che nessun divieto alla richiesta di presentazione dell'offerta economica è dato evincere dal testo della deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2018, detta richiesta (*sub speciem* di rialzo sull'importo del canone concessorio, fissato dal bando in €. 2.95/ora) appare compatibile con la



Presidente

disciplina pubblicistica delle concessioni, con il d.lgs. 50/2016 e rientrare, in ogni caso, nella discrezionalità della stazione appaltante.

Peraltro, nel caso di specie, il bando di gara attribuiva all'offerta economica un peso (punti 15) nettamente inferiore a quello previsto per l'offerta tecnica (punti 85), con la conseguenza che deve ritenersi rispettata anche l'esigenza, evidenziata dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 41/2018, di non perseguire un intento remunerativo nell'affidamento del servizio in oggetto.

Infine, con riferimento all'ultima questione, soccorre il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) che consente la presentazione di autodichiarazioni – che le pp.aa. sono obbligate ad accettare - in luogo della produzione dei certificati. Peraltro, come noto, le carenze documentali concernenti la documentazione amministrativa sono sanabili mediante l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

### Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,

- Prive di lesività concreta le clausole del bando afferenti i criteri e le modalità di valutazione dell'offerta tecnica e non contrastante con la normativa di settore ma rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la richiesta di presentazione dell'offerta economica.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 giugno 2019 Per il Segretario, Rosetta Greco